

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

17.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi (1541)	183
PRESIDENTE	183, 184, 185, 186
DI VAGNO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	184, 185, 186
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1225)	186
PRESIDENTE	186, 188, 189, 190
BALESTRACCI, <i>Relatore</i>	187, 188, 189
PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA	189
RAFFAELLI EDMONDO	187, 189
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	186, 187, 188, 189, 190
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	190

La seduta comincia alle 10,30.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi (1541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti.

Poiché nella precedente seduta avevamo esaurito la discussione sulle linee ge-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1980

nerali, passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Fino a quando non saranno recepite nell'ordinamento statale le direttive CEE in materia di prevenzione incendi per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e con eccezione delle attività stesse i cui titolari siano già in possesso del certificato di prevenzione incendi, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono autorizzati a rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza di esercizio, un nulla osta per la prosecuzione dell'attività stessa.

Esaminate le caratteristiche dell'esercizio, i Comandi provinciali rilasceranno il nulla osta provvisorio che conterrà le prescrizioni tecniche di cui all'allegato A), indispensabili, tenuto conto delle attuali condizioni strutturali, per la prosecuzione dell'esercizio delle attività alberghiere esistenti.

Dette prescrizioni tecniche, che avranno validità limitata all'entrata in vigore delle direttive CEE di cui al primo comma, dovranno essere attuate sotto la responsabilità dell'esercente entro sei mesi dal rilascio del citato nulla osta da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Il predetto nulla osta sarà revocato dai Comandi provinciali qualora, a seguito dei controlli effettuati su richiesta dell'interessato, le prescrizioni impartite non risultino attuate.

Trascorso il termine di sei mesi, il nulla osta decadrà se l'interessato non abbia inoltrato domanda di controllo dell'avvenuta attuazione delle prescrizioni impartite.

Il relatore, onorevole Sanese, ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del terzo comma aggiungere le seguenti parole: Per le attività alber-

ghiere con licenza d'esercizio per attività stagionale, il predetto termine è di nove mesi.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E approvato.*)

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testé apporata.

(*È approvato.*)

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, all'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469, e 26 luglio 1965, n. 966, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1955, n. 547.

Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunità europea di cui all'articolo 1, sarà provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma.

Il relatore, onorevole Sanese, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: Ministro del lavoro e della previdenza sociale, *inserire le parole:* sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1980

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura del seguente allegato:

ALLEGATO A).

1. - Le « aree a rischio speciale » facenti parte eventualmente del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, quali centrali termiche o autorimesse, dovranno essere rispondenti alle specifiche normative antincendio emanate dal Ministero dell'interno.

2. - Le cucine ed i relativi impianti a servizio delle attività alberghiere dovranno adeguarsi integralmente alle disposizioni antincendio emanate dal predetto Ministero.

3. - I locali di pubblico spettacolo e simili, facenti eventualmente parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, dovranno risultare conformi alle condizioni di sicurezza impartite dalle Commissioni provinciali di vigilanza.

4. - Dovrà essere installato un sistema d'allarme per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali dove c'è presenza di persone, allo scopo di dare un tempestivo avviso a rendere possibili le operazioni di esodo. Il sistema d'allarme dovrà funzionare con energia elettrica ed essere provvisto di rete autonoma da quella utilizzata per i servizi vari nell'ambito del volume edilizio destinato ad attività alberghiera. Per esercizi che hanno fino a 10 camere destinate agli utenti, il sistema d'allarme può essere anche di tipo manuale, purché atto a segnalare la situazione d'emergenza in tutta l'area occupata dalle camere.

5. - Dovrà essere installato un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare in funzione automaticamente in caso di interruzione o sospensione dell'energia elettrica normale a servizio dell'attività alberghiera.

6. - Dovranno essere installati, su prescrizione dei Comandi, idonei mezzi antincendio.

7. - Dovrà essere imposto il divieto di impiegare - nelle camere destinate agli utenti - fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe elettriche con resistenza a vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento.

8. - Dovrà essere imposto il divieto di tenere depositi anche modesti di sostanze infiammabili nei locali interrati facenti parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera.

9. - In tutti i locali dell'esercizio alberghiero dovrà essere osservata la limitazione del carico d'incendio che non potrà risultare superiore a 50 kg/mq. Il carico d'incendio include i materiali combustibili facenti parte degli arredi, delle attrezzature in dotazione, della composizione di pareti, solai, eccetera e ogni altro componente presente che abbia i requisiti per partecipare alla combustione. Qualora tale condizione non potesse essere soddisfatta, in tutti i locali ove fosse superato il carico d'incendio di 50 kg/mq di legna *standard*, dovrà essere installato un idoneo impianto di rivelazione d'incendio, in grado di avvertire subito il personale di servizio.

10. - Dovrà essere imposto l'obbligo di tenere in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato, le indicazioni sui provvedimenti appropriati da adottare in caso d'incendio da parte del personale alberghiero appositamente incaricato.

11. - Dovranno essere esposte in ogni camera utilizzata dagli utenti dell'esercizio alberghiero le istruzioni sul comportamento che, in caso d'incendio, dovranno tenere gli utenti stessi.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1980

Il relatore, onorevole Sanese, ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 6) aggiungere le parole: secondo le direttive di massima emanate con provvedimento del Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'allegato A) nel suo complesso con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Ricordo che nella precedente seduta ci eravamo fermati alla discussione dell'articolo 2 del quale, per chiarezza, do nuovamente lettura.

ART. 2.

Un quarto dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano il grado di brigadiere, che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al punto b) dell'articolo 1, che non abbiano superato il 35° anno di età e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a « superiore

alla media » e non siano stati puniti con sanzioni disciplinari di rigore o più gravi.

Gli onorevoli Balestracci e Raffaelli Edmondo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: un quarto, con le parole: la metà.

Aggiungere i seguenti commi:

I posti messi a concorso in base all'articolo 1 che non siano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al precedente comma.

Qualora i posti riservati ai sottufficiali, di cui al primo comma del presente articolo, non vengano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al secondo comma dell'articolo 1.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Balestracci e Raffaelli.
(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Balestracci e Raffaelli.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

La metà dei posti messi a concorso è riservata ai sottufficiali del Corpo che rivestano il grado di brigadiere, che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al punto b) dell'articolo 1, che non abbiano superato il 35° anno di età e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a « superiore alla media » e non siano stati puniti con sanzioni disciplinari di rigore o più gravi.

I posti messi a concorso in base all'articolo 1 che non siano ricoperti, sono

portati in aumento a quelli di cui al precedente comma.

Qualora i posti riservati ai sottufficiali, di cui al primo comma del presente articolo, non vengano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il concorso previsto dall'articolo 1 è indetto con decreto del Ministro dell'interno che determina i posti da coprire entro i limiti delle vacanze esistenti nell'organico cumulativo di sottotenenti e tenenti, fissa le norme di svolgimento del concorso stesso e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

L'esame di ammissione al corso consiste in due prove scritte ed un colloquio.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La differenza di 188 unità tra il numero di 245 vacanze — indicato nella prima stesura della relazione introduttiva al disegno di legge sul reclutamento degli ufficiali di pubblica sicurezza al febbraio 1979 — ed il numero di vacanze attuali, pari a 433, porta il Governo a chiedere che il tetto massimo sia fissato in 400 unità. E ciò perché entro il dicembre 1979 sono cessati dal servizio 81 ufficiali, mentre tra il 1979 e il 1980 — per la chiusura dell'accademia — 80 ufficiali non hanno potuto essere nominati. Inoltre, nel periodo gennaio-aprile 1980, si è verificata una nuova cessazione dal servizio di 27 unità: si è raggiunto quindi il numero di 188, che fa salire i vuoti in organico da 245 a 433. Pertanto, affinché la proposta di legge in discussione possa avere un suo peso, il Governo invita la Commissione a modificare la norma nel senso indicato.

RAFFAELLI EDMONDO. Il gruppo comunista è fermo sulla posizione già espressa nella seduta di ieri; tuttavia, a seguito di quest'ultima dichiarazione del Governo,

è disposto ad accettare un aumento rispetto al numero « duecento » che aveva già accettato in precedenza, ma non il raddoppio dello stesso, in modo assoluto. Qualora tale proposta fosse confermata, saremmo costretti ad esprimere voto contrario perché la cifra di 400 unità ci pare esagerata.

BALESTRACCI, *Relatore*. Sono dell' avviso che — considerando l'atteggiamento estremamente proficuo e direi responsabile assunto dai gruppi in questa Commissione, in riferimento ad un problema che è certamente preminente anche per lo svolgimento sereno della nostra vicenda civile e democratica, come abbiamo più volte sottolineato, e proprio nello spirito di questa comprensione — si debba tener conto delle dichiarazioni estremamente impegnative del Governo che, tra l'altro, ha addotto elementi nuovi e molto più preoccupanti rispetto a quelli già noti. Infatti, una carenza di 433 unità su 1210 posti in organico, rischia realmente di rendere inefficace — tra l'altro in un momento nel quale si comincia a conseguire qualche risultato nella lotta contro il terrorismo politico — l'azione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Ritengo che la disponibilità dimostrata dal Governo all'utilizzazione quasi massima dei sottufficiali (è stato detto che, al limite, essi potrebbero essere inquadrati tutti come ufficiali) denoti uno spostamento di prospettive da parte del Governo stesso. Perciò, la preoccupazione espressa dal partito comunista di una « militarizzazione », cioè di un reclutamento basato prevalentemente su una mentalità militare, viene ad essere fortemente ridimensionata da questa totale disponibilità. Si è parlato, infatti, di utilizzare la metà dei sottufficiali; ma se le vacanze in organico non saranno, come io penso, ricoperte, si andrà verso un integrale impiego dei sottufficiali che, in tali condizioni, possono aspirare a divenire ufficiali.

Credo, pertanto, che proprio nello spirito con cui abbiamo lavorato e soprattutto in considerazione della convergenza di analisi che si è registrata in Parlamento

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1980

rispetto al fenomeno della delinquenza e del terrorismo, dobbiamo tutti compiere uno sforzo nella stessa direzione.

Abbiamo qualche preoccupazione circa la completa utilizzazione, con la proposta di legge in esame, delle 433 unità. Siamo in fase di discussione del progetto di riforma, però mi pare che si possa compiere uno sforzo che consenta di raggiungere le 350 unità o al limite, nell'intento di spingere il Governo a fare presto, una volta approvata la riforma, anche per l'inquadramento e per una visione generale di esigenze, stabilire 300 unità, perché altrimenti diventerebbe piuttosto difficile capire il senso del nostro impegno complessivo. Prima ci eravamo riferiti a 200, 345 unità, ma ora apprendiamo dal Governo che si tratta di 433 elementi: lasciando da parte i 133 che potranno essere ricoperti con la normale procedura, sarebbe opportuno, signor presidente, stabilire il numero in trecento.

PRESIDENTE. In tutto il provvedimento vi è la sensazione che si possa addivinare ad un solo concorso, mentre nell'ambito del triennio i concorsi possono essere più di uno. Nell'articolo 1 si dice: « Al corso anzidetto si accede mediante concorso... » e poi nell'articolo 4: « Il concorso previsto dall'articolo 1... », per cui sarei del parere di aggiungere dopo la parola: « indetto » l'altra: « annualmente », perché altrimenti sembrerebbe che dopo un concorso non se ne possano fare altri, e di aggiungere un terzo comma del seguente tenore: « I posti messi a concorso ai sensi della presente legge non possono superare nel triennio le trecento unità ».

Presento quindi i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere dopo la parola: indetto l'altra: annualmente;

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente comma:

I posti messi a concorso ai sensi della presente legge non possono superare nel triennio le trecento unità.

BALESTRACCI, Relatore. Sono favorevole.

SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il Ministro dell'interno con propri decreti stabilisce le norme per le modalità, lo svolgimento e il programma del corso e approva la graduatoria finale del corso stesso.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi che superino il corso di istruzione conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta decorrente dalla data di approvazione della graduatoria e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi ufficiali ammessi alla frequenza del corso che non superino il corso stesso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale o che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni, sono dimessi dai corsi stessi con determinazione del Ministro dell'interno.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Il relatore, onorevole Balestracci, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il ministro dell'interno con propri decreti stabilisce le norme per le modalità, lo svolgimento e il programma del corso e approva la graduatoria finale del corso stesso.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi che superino il corso di istruzione conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta decorrente dalla data di approvazione della graduatoria e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi ammessi alla frequenza del corso che non superino il corso stesso non conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo.

Coloro che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro e la morale o che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni, sono dimessi dai corsi stessi con determinazione del ministro dell'interno.

Per quanto non previsto dal presente decreto restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 405 ».

Al quarto comma si prevede la frequenza di almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni: vorrei sapere se in questo tipo di corso è usuale prevedere almeno un terzo e non la metà.

BALESTRACCI, Relatore. È normale, perché poi vi è l'esame finale con il giudizio di idoneità.

RAFFAELLI EDMONDO. La frequenza si prevede anche per gli studenti.

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA. Vorrei sapere il significato delle parole: « gravi mancanze contro la morale ».

BALESTRACCI, Relatore. Non possiamo inserire una novità rispetto al sistema attuale. Ad ogni modo, questi termini non si usano più nella riforma che abbiamo approvato in sede referente.

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA. Quelle parole mi sembrano inadeguate e mi chiedo quale possa essere il loro significato.

BALESTRACCI, Relatore. Quello che significano è abbastanza relativo con tutti i rischi che vi sono. Ad ogni modo, non si interferisce nella *privacy* dell'agente.

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA. Ritengo di sì.

SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. È una morale riferita al servizio.

RAFFAELLI EDMONDO. È sufficiente il termine: « disciplina ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « di gravi mancanze disciplinari, o di comportamenti incompatibili con l'appartenenza al Corpo ».

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA. È preferibile usare questa dizione.

BALESTRACCI, Relatore. Sono d'accordo sulla proposta del presidente, per cui riformulerò l'emendamento nel senso da lei indicato.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Balestracci, ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento:

Il Ministro dell'interno con propri decreti stabilisce le norme per le modalità, lo svolgimento e il programma del corso e approva la graduatoria finale del corso stesso.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi che superino il corso di istruzione conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta decorrente dalla data di approva-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1980

zione della graduatoria e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi ammessi alla frequenza del corso che non superino il corso stesso non conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo.

Coloro che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze disciplinari, od i comportamenti incompatibili con l'appartenenza al corpo, o che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni, sono dimessi dai corsi stessi con determinazione del Ministro dell'interno.

Per quanto non previsto dal presente decreto restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 405.

SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4, accettata dal Governo.

(È approvata).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Agli ufficiali allievi ed ai sottufficiali allievi ufficiali spetta il trattamento economico previsto per i pari grado in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi » (1541):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1225):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Cabras, Cappelli, Caruso, Cavaliere, Ciai Trivelli Anna Maria, Conti, Da Prato, Faenzi, Ferrari Marte, Fontana Elio, Gualandi, Mammì, Mastella, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli Edmondo, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Segni, Vietti Anna Maria.

La seduta termina alle 11.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA